



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 12 del 29/05/2024

OGGETTO: PREVENZIONE CADUTA ALBERI SULLE SEDI FERROVIARIE E
PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE (DPR 753/1980) -
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Firenze - Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico pervenuta in data 17/05/2024 al prot. n. 9130, avente ad oggetto *"Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria - Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie - Applicazione DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie"*;

PRESO ATTO dell'invito rivolto ai Sindaci dei Comuni i cui ambiti territoriali risultano interessati dall'attraversamento dell'infrastruttura ferroviaria, di emanare apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, affinché questi si attengano all'esatta osservanza delle disposizioni dettate dal DPR 753/1980 in materia di rispetto delle distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria;

VISTI:

- il disposto di cui all'art. 52 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ... omissis ...;

- il disposto di cui all'art. 55 del sopracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ... omissis ...;

CONSIDERATI i rischi derivanti da:

- una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria per i viaggiatori e, comunque, grave interferenza sulla regolarità della circolazione stessa;
- il pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

VISTI:

- il DPR 753/1980 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i., in particolare l'art. 8 comma 3;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi ai tracciati delle linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Scarperia e San Piero, ciascuno per le aree di propria competenza ancorché gestite da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per *caduta alberi* e *pericolo di incendio e propagazione*, nel rispetto delle previsioni del DPR 11/07/1980 n. 753, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per l'interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

- Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, a:
 - Prefettura di Firenze
 - Polizia Municipale Unione Mugello - Distretto di Scarperia e San Piero
 - Stazione Carabinieri di Scarperia
 - Stazione Carabinieri di San Piero a Sieve
 - Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Stazione di Borgo San Lorenzo
 - Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze
 - RFI Spa - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna
- Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente, sul sito web del Comune, nonché ne venga data la massima diffusione tramite gli organi di informazione.

AVVERTE

- Che, fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 C.P., le violazioni della presente ordinanza comportano, a carico dei trasgressori, l'erogazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80, con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81;

- Che la Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Scarperia e San Piero data **29/05/2024**

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.